



Originale

**COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO**  
(Provincia di Fermo)

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

Numero: **113**      Data: **08/05/2019**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO IN FAVORE DEL COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO.

L'anno **2019**, Il giorno **8** del mese di **Maggio**, alle ore **13:00**, nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

NOMINATIVI	QUALIFICA	PRESENTE
DOTT. NAZARENO	Sindaco	S
FRANCHELLUCCI		
STACCHIETTI DANIELE	Vicesindaco	S
PIERMARTIRI LUCA	Assessore	S
ROMITELLI VITALIANO	Assessore	S
AMURRI ELENA	Assessore	N
FERRACUTI EMANUELA	Assessore	S

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ROSSELLA BARTOLINI.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il **SINDACO Sig. DOTT. NAZARENO FRANCHELLUCCI** dichiara aperta la seduta invitando a discutere gli oggetti posti all'ordine del giorno.

In merito all'oggetto in particolare,

LA GIUNTA COMUNALE.

Considerato che il Comune di Porto Sant'Elpidio è dotato di Avvocatura interna il cui funzionamento è disciplinato dal "Regolamento Ufficio Legale" approvato con delibera di G.C. n. 274 del 29.11.2014 ed è composta da una unità con la qualifica di avvocato, dipendente dell'Ente, abilitato e iscritto all'Ordine degli Avvocati di Fermo nell'elenco speciale di cui all'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense);

Richiamato l'articolo 5 del suddetto Regolamento dell'Ufficio Legale in forza del quale <<La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio, nonché la consulenza del Comune possono essere conferiti dalla Giunta Comunale ad avvocati esterni, sia in via esclusiva sia unitamente all'avvocato interno, in caso di controversie di particolare complessità o in fattispecie in cui sia inopportuno o incompatibile la difesa da parte dell'Ufficio Legale e/o in ragione dell'eccessivo carico di lavoro dell'Ufficio Legale, oltre che nei casi di assenza o impedimento del Responsabile dell'Ufficio Legale>>

Visto l'articolo 17 comma 1 lettera d) del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 come modificato da D.Lgs n. 56 del 19.04.2017 (di seguito anche "Codice") – ad oggetto "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi" - ha annoverato tra i rapporti contrattuali comunque esclusi dall'applicazione del Codice degli appalti anche cinque tipologie di incarichi legali tra i quali: <<(…) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; (...) >>

Visto l'articolo 4 del medesimo Codice il quale prevede che <<1.L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, (...) >>

Considerato che con nota n. 98019/2017 il Presidente dell'ANAC ha richiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo avente ad oggetto <<Linee guida per l'affidamento dei servizi legali>> e che il Consiglio di Stato, valorizzando <<la componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione>>, all'Adunanza della Commissione speciale del 17.09.2017 numero affare 1502/2017, ha sospeso l'espressione del parere in attesa di acquisire i pareri di altri organi istituzionali, tra i quali il Consiglio Nazionale Forense, quale ente pubblico di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura italiana;

Considerato che il Consiglio Nazionale Forense ha espresso il suo parere sulle Linee guida ANAC in materia di affidamento dei servizi legali, nella seduta amministrativa del 15.12.2017,

Visto che, con riferimento alla nuova disciplina relativa ai servizi legali, sopra riportata, il Consiglio di Stato – Adunanza della Commissione Speciale del 9.04.2018, con parere n. 2017 del 3.8.2018, si è dunque pronunciato sulle prime Linee guida predisposte dall'ANAC per l'affidamento dei servizi legali, adottate dall'Autorità nell'esercizio del potere di regolazione riconosciute dall'articolo 213 comma del D.Lgs 18.04.2016, n. 50: si tratta, dunque, di linee guida non vincolanti che hanno natura di provvedimenti amministrativi;

Preso atto che il Consiglio di Stato, con il suddetto parere n. 2017/2018, in estrema sintesi:

- ha chiarito che <<l'art.4 qualifica espressamente i contratti "esclusi" soggetti al rispetto dei principi generali come contratti <<aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture>> ovvero come contratti attivi. L'art. 17 contiene un elenco di contratti ai quali non si applicano le disposizioni del Codice che lo stesso art. 17, nella sua premessa, qualifica come contratti di appalto e di concessione di servizi. Il coordinamento tra le due norme è attuato nel senso che a tutti i contratti menzionati dall'art. 17 si applicano i principi dell'art. 4. Essi sono pertanto "esclusi" e non "estranei" (Cons. Stato comm. Spec. N. 1241 del 2018. (...)) <<Ne consegue che i contratti aventi ad oggetto servizi legali, espressamente menzionati nell'articolo 4, sono soggetti al rispetto dei principi generali del Codice anche quando non costituiscono appalti>>
- ha altresì confermato che il rispetto dei principi posti dall'art. 4 del Codice dei contratti pubblici imponga la procedimentalizzazione nella scelta del professionista al quale affidare l'incarico di rappresentanza in giudizio (o in vista di un giudizio) dell'amministrazione;
- ha suggerito la predisposizione di un elenco di professionisti, fornendo indicazioni anche in ordine alle fasi di redazione dell'elenco e di successiva scelta del legale al quale affidare il singolo incarico, valorizzando nella scelta del professionista i seguenti profili: <<i)l'esperienza e la competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso, ovvero, della questione rilevante per la sua soluzione); ii)

*la pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione;*  
iii) *il costo del servizio, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali>>*

Considerato che l'ANAC ha redatto le nuove linee guida n. 12 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24.10.2018 ad oggetto "Affidamento dei servizi legali", aderendo <<all'impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018 >> e confermando che <<l'incarico conferito ad hoc costituisce (...) un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi)>>; In particolare <<1.1.1 Rientrano nella disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), n.1 gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite>>;

Preso atto che l'ANAC, in adesione al suddetto parere del Consiglio di Stato, con le suddette linee guida n. 12, ha stabilito che:

- <<3.1.1 (...) ai sensi dell'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, applicabile ai contratti esclusi, l'affidamento dei relativi contratti pubblici avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (...)>>;
- <<3.1.3 Rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'amministrazione mediante procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale. In tal modo, infatti, l'amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di maggiore celerità dell'azione amministrativa>>;
- La selezione dall'elenco segue i criteri <<3.1.3 (...) <<a) dell'esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso, ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione); b) della pregressa proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione; c) del costo del servizio, nel caso in cui, per l'affidamento di uno specifico incarico, sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali>>

Evidenziato che l'Amministrazione comunale intende dunque far fronte alle ordinarie competenze istituzionali con il migliore e più produttivo impegno delle risorse interne di cui dispone, rendendo ammissibile il ricorso a professionisti esterni solo alla presenza di determinate condizioni e dunque intende provvedere al conferimento di incarichi ad avvocati esterni per la difesa in giudizio quando l'ufficio interno non vi possa sopperire per le ragioni esplicitate nell'allegato 1 al presente atto. Tale circostanza può includere anche i casi in cui l'incarico riguardi l'espletamento solo di una parte delle attività difensive;

Evidenziato che l'Avvocatura interna è attualmente priva di avvocato iscritto alle Magistrature Superiori e che dunque per tale tipologia di incarico si rende necessario ricorrere a professionisti del libero foro iscritti all'Albo Speciale Cassazionisti e Giurisdizioni Superiori;

Ritenuto necessario, per le predette considerazioni, individuare i criteri e le modalità ai quali il Servizio Legale competente in materia si deve attenere nell'eventuale affidamento ad avvocati del libero foro del mandato di difesa e rappresentanza in giudizio;

Considerato dunque che con il presente atto si intende fornire gli indirizzi per la definizione dei criteri e delle modalità per la formazione di un elenco di avvocati del libero foro per l'eventuale affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa dell'ente in giudizio nei casi nei quali l'Avvocatura interna non possa farvi fronte, nel pieno rispetto della riforma dell'ordinamento forense e dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all'articolo 4 del D.Lgs. 50/2016 ("Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi").

Evidenziato che la redazione dell'elenco di avvocati del libero foro non comporta per il Comune alcun obbligo specifico o di attribuzione di eventuali incarichi.

Visto l'allegato "1" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

Richiesti e formalmente acquisiti i pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali per il perfezionamento dell'atto deliberativo;

Rilevata la propria competenza in merito, visto l'art. 47, comma 2, lett. h) del vigente Statuto comunale.

Ritenuto di dover provvedere con urgenza, per i motivi sopra evidenziati, mediante separata votazione di dichiarazione di immediata eseguibilità;

a voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge e di Statuto,

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità per la formazione di un elenco di avvocati del libero foro per l'eventuale affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio di cui all'allegato "1", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare mandato al Responsabile "Ufficio Legale" competente per l'attuazione del presente atto deliberativo, ivi compresa la facoltà di apportare modifiche non sostanziali migliorative e/o di rettifica, demandando allo stesso l'emanazione di successivi provvedimenti monocratici per l'approvazione dello schema di avviso pubblico, la modulistica, di ogni altro incumbente necessario, fino alla redazione dell'elenco finale e/o suoi eventuali aggiornamenti;

3.-considerato che il presente atto non comporta impegno di spesa e stante l'esigenza di provvedere, la Giunta comunale, con separata ed unanime votazione favorevole

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.





## **Allegato 1 - Regolamento**

### **CRITERI E MODALITA' PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO IN FAVORE DEL COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO**

#### *Articolo 1*

#### *Tipologie principali degli incarichi da conferire ai professionisti iscritti nell'elenco e condizioni per il conferimento*

L'affidamento degli incarichi di patrocinio alle liti agli avvocati del libero foro, iscritti nell'apposito elenco, avviene dopo il preliminare accertamento dell'impossibilità di utilizzare l'Avvocatura interna. Tale circostanza può includere anche i casi in cui l'incarico riguardi l'espletamento solo di una parte delle attività difensive. L'accertamento della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, da compiersi in via preventiva, deve evidenziarsi con adeguata motivazione nella delibera di conferimento dell'incarico che deve riportare le ragioni della scelta compiuta.

In particolare il conferimento ad avvocati del libero foro di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune in cause attive o passive in cui l'Amministrazione comunale è parte, potrà essere disposto nei seguenti casi, da intendersi esplicativi e non esaustivi:

a. quando, per la complessità della controversia, si verifichi l'esigenza di conseguire una competenza specialistica elevata, eventualmente in considerazione del valore del bene oggetto di contenzioso o in ragione della valenza strategica della questione o in considerazione della specialità della materia;

b. quando vi siano ragioni di inopportunità e/o di incompatibilità quali ad esempio controversie che riguardano questioni personali dei dipendenti dell'avvocatura interna o dove siano presenti situazioni di incompatibilità previste dalla legge professionale e dal codice deontologico forense o nelle quali sia condizionata l'indipendenza professionale dell'avvocatura interna, come nel caso di questioni dove rileva la qualità personale della controparte (ad esempio di amministratore, di consigliere o di dipendente del Comune);

c. quando vi siano ragioni connesse all'eccessivo carico di lavoro, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo, dell'avvocatura interna; coincidenza e indifferibilità di altri impegni di lavoro congruamente motivati (Corte dei Conti Regione Lazio sent. N. 1598/2010);

d. nei casi di assenza o impedimento del Responsabile dell'Ufficio Legale;

e. quando il contenzioso sia collegato ad altri affari contenziosi o stragiudiziali già affidati ad avvocati esterni (casi di connessione oggettiva) o quando vi sia consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio);

f. quando la sede giudiziaria è particolarmente disagiata e non può essere facilmente raggiunta dall'Avvocatura comunale, se non con grave dispiego di tempo e di mezzi;

g. quando vi siano altre ragioni particolari, da valutarsi caso per caso, che giustificano il mandato congiunto e/o disgiunto con avvocati esterni.

Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi Legali di cui all'allegato IX del D.Lgs. 50/2016.

## Articolo 2

### Criteria per la formazione e conservazione dell'elenco degli avvocati del libero foro

La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva o concorsuale né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce mero riferimento per l'individuazione dei professionisti ai quali sarà possibile conferire incarichi di patrocinio legale.

La procedura di formazione dell'elenco non comporta per il Comune alcun obbligo specifico o di attribuzione di eventuali incarichi. L'Ente si riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio o di indennizzo, alcuna pretesa o diritto di sorta.

L'inserimento nell'elenco non comporta l'attribuzione di alcun diritto o interesse del professionista in ordine a eventuale conferimento di incarichi né, conseguentemente, l'assunzione di alcun obbligo da parte del Comune.

L'elenco è unico ed è suddiviso in quattro sezioni a seconda dell'organo giurisdizionale:  
Sezione A): **contenzioso civile** (sezione del contenzioso civile e del lavoro);  
Sezione B): **contenzioso penale** (sezione del contenzioso penale che comprende anche la difesa dell'Ente come parte civile);  
Sezione C): **contenzioso amministrativo generale e contabile** (sezione del contenzioso amministrativo che comprende anche la difesa davanti alla Corte dei Conti)  
Sezione D): **contenzioso tributario**.

## Articolo 3

### Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. I requisiti per l'inserimento nell'elenco sono individuati secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti e da quelle specificate nell'avviso definitivo.

2. In linea generale nell'elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, salvo equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;
- iscrizione all'Albo Professionale degli avvocati;
- capacità a contrarre con la P.A.;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione o ogni altra ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla vigente normativa antimafia;
- comprovata esperienza professionale nella materia oggetto della specifica sezione per la quale si chiede l'iscrizione. Il requisito dovrà essere attestato dal professionista mediante specifica dichiarazione da rilasciare nel *curriculum vitae* e professionale nel quale sia evidenziata la specializzazione nelle materie di diritto della specifica sezione per la quale si chiede l'iscrizione, eventuali pubblicazioni, corsi di formazione, docenze ecc.

3. Requisiti minimi per l'iscrizione in qualsiasi sezione:

a) iscrizione da almeno cinque anni all'Albo degli Avvocati per l'esercizio della professione forense nel territorio nazionale,

b)almeno otto (8) cause patrocinate negli ultimi cinque anni nella specifica materia della singola sezione alla quale si fa richiesta di iscrizione. Il requisito dovrà essere attestato dal professionista mediante specifica dichiarazione da rilasciare nel *curriculum vitae* (indicando Autorità Giudiziaria, numero di R.G., oggetto della causa, ogni altra notizia utile alla valutazione dell'attività prestata e della relativa tipologia).

4.I requisiti per ottenere l'iscrizione all'elenco devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso per la presentazione delle domande di ammissione, nonché mantenuti per tutta la durata di validità dell'iscrizione, comunque, per tutta la durata dell'espletamento dell'incarico.

5. L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute sia in fase di iscrizione nell'elenco sia successivamente, riservandosi di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

6. Il professionista deve presentare dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare i criteri e le modalità di cui al presente regolamento e tutte le clausole contenute nell'avviso comprese quelle relative alla determinazione dei compensi professionali.

#### Articolo 4 Iscrizione nell'elenco

1.L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del singolo professionista interessato, anche se facente parte di un'associazione o società professionale, con indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum.

2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:

- cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;
- iscrizione da almeno cinque anni all'Albo degli Avvocati per l'esercizio della professione forense nel territorio nazionale;
- presenza, nella sezione di specializzazione per la quale viene presentata la domanda, di almeno otto (8) cause patrocinate negli ultimi cinque anni. Il requisito dovrà essere attestato dal professionista mediante specifica dichiarazione da rilasciare nel *curriculum vitae* (indicando Autorità Giudiziaria, numero di R.G., oggetto della causa, ogni altra notizia utile alla valutazione dell'attività prestata e della relativa tipologia);
- eventuale abilitazione ed iscrizione all'Albo Speciale patrocinatori Giurisdizioni Superiori, ove in possesso;
- capacità a contrarre con la PA (articolo 80 D.Lgs 50/16);
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione o ogni altra ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla vigente normativa antimafia;
- assenza di sanzioni disciplinari o di procedimenti disciplinari in corso;

- non essere stato destinatario, negli ultimi cinque anni, di provvedimenti giudiziari relativi a inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
  - regolarità contributiva rispetto ai versamenti in favore della Cassa forense;
  - possesso di idonea polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale (indicare il numero della polizza e la società di assicurazione),
  - indicazione (obbligatoria) della propria casella PEC presso la quale il Comune invierà qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso,
- Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso di esperienza professionale e/o specializzazione nella materia oggetto della specifica sezione per la quale si chiede l'iscrizione, con indicazione di eventuali pubblicazioni, corsi di formazione, docenze ecc. Il *Curriculum* deve altresì indicare la presenza, nella sezione di specializzazione per la quale viene presentata la domanda, di almeno otto (8) cause patrocinate negli ultimi cinque anni. Il requisito dovrà essere attestato dal professionista mediante specifica dichiarazione, indicando Autorità Giudiziaria, numero di R.G., oggetto della causa, ogni altra notizia utile alla valutazione dell'attività prestata e della relativa tipologia;
  - Dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare i criteri e le modalità di cui al presente regolamento e tutte le clausole contenute nell'avviso comprese quelle relative alla determinazione dei compensi professionali;
  - Dichiarazione di impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione.

2. Ai fini della presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco, l'avviso è pubblicato sul sito internet del Comune ed è data comunicazione per posta elettronica certificata agli Ordini degli Avvocati di Ancona, Pesaro, Urbino, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno

3. Il termine di presentazione delle domande sarà di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso.

4. L'iscrizione nell'elenco dei soggetti interessati che hanno presentato domanda è disposta previa verifica effettuata dal Servizio Legale del possesso dei requisiti richiesti. Al termine dell'istruttoria, gli avvocati che abbiano fatto domanda e siano risultati in possesso dei requisiti indicati nell'avviso, saranno inseriti nell'elenco redatto in ordine alfabetico e suddiviso nelle Sezioni indicate al precedente articolo 2.

5. L'elenco, approvato con determinazione del Responsabile del Servizio competente, è pubblicato sul sito internet del Comune all'interno dell'area "Amministrazione trasparente", in un'apposita sezione (in conformità a quanto previsto dal D.lgs n. 33/2013) con valore di notifica a tutti gli effetti dell'avvenuto inserimento, mentre l'eventuale diniego motivato è comunicato dal Servizio Legale comunale via PEC al professionista interessato.

6. In sede di prima applicazione alla scadenza del termine di cui al comma 3 del presente articolo 4 l'ufficio competente provvederà dunque alla verifica della regolarità formale delle domande pervenute entro detto termine nonché il possesso dei requisiti di ammissione come richiesti nell'avviso ai fini della redazione dell'elenco. Successivamente alla fase istitutiva, trattandosi di elenco aperto non soggetto a limiti temporali, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione semestrale, mediante aggiornamento, previo esame delle istanze pervenute nel semestre di riferimento.



7.L'elenco dei professionisti è pubblico. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

#### Articolo 5

#### Criteria per la scelta degli avvocati del libero foro iscritti nell'elenco ai fini del conferimento degli incarichi

1.Sulla base della sezione di interesse, si procede all'individuazione dell'avvocato a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione e del *curriculum vitae* trasmesso dai professionisti per accedere all'iscrizione nell'elenco e mediante confronto concorrenziale tra più legali iscritti nell'elenco.

2.In particolare l'individuazione del professionista verrà fatta, a seconda della tipologia di contenzioso, attingendo numero tre nominativi della specifica sezione dell'elenco, laddove presenti e, in applicazione dei seguenti criteri:

- esperienza e competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione risultanti dalla pregressa esperienza maturata nella materia del contendere e delle specializzazioni, competenze ed esperienze risultanti dal *curriculum vitae*, anche in relazione all'esito delle cause affidate in precedenza
- Esperienze acquisite e collaborazioni già avute con pubbliche amministrazioni;
- Eventuale pregressa proficua collaborazione con il Comune di Porto Sant'Elpidio in relazione alla medesima questione;
- Principio di rotazione, laddove possibile, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare.

3.Ai professionisti come sopra individuati verrà richiesto apposito preventivo di parcella, da trasmettere all'Ente entro cinque giorni (fatti salvi i casi di urgenza che giustifichino un termine breve), che tenga conto dell'attività processuale prevedibilmente necessaria in relazione alla durata e complessità della causa. L'incarico sarà conferito al professionista che avrà presentato la migliore offerta economica per l'Ente.

4.L'incarico viene affidato per singolo grado di giudizio: per i gradi di giudizio successivi al primo, l'Amministrazione valuta discrezionalmente se confermare l'incarico o incaricare altro professionista.

5.I suddetti criteri sono derogabili, mediante affidamento diretto, specificandone le motivazioni nella delibera di Giunta Comunale con valutazione insindacabile dell'Ente, quando:

- il procedimento promosso è suscettibile di riunione con altro incarico già affidato ad un Avvocato designato dall'ente. Il legale già incaricato dall'Ente potrà inoltre essere nominato anche in relazione ai giudizi connessi a quello per cui vi è stato affidamento di incarico, nei casi di consequenzialità o complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, con risultati positivi, in funzione della nozione unitaria di studio della controversia, per assicurare continuità e uniformità difensiva;

- in via del tutto eccezionale e dandone adeguata e rigorosa motivazione, nel caso di assoluta particolarità e complessità della controversia tale da richiedere prestazioni professionali di altissima specializzazione nel settore giuridico cui la questione afferisce.

6. L'incarico viene formalizzato con apposita deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dello Statuto Comunale vigente.

7. Al momento dell'affidamento dell'incarico non devono sussistere condizioni di incompatibilità e conflitti di interesse con l'Ente, come regolati dal Codice Deontologico Forense. Non devono sussistere rapporti pendenti di patrocinio legale a favore di soggetti pubblici o privati rispetto ai quali il Comune di Porto Sant'Elpidio sia controparte, anche nel caso in cui il giudizio sia concluso, ma la relativa decisione non sia passata in giudicato. In tali casi il professionista non potrà essere affidatario dell'incarico, sussistendo le condizioni di incompatibilità e conflitto di interesse. La presente condizione di incompatibilità non sussiste nel solo caso in cui il professionista, prima dell'affidamento, abbia rinunciato ai suddetti incarichi.

8. All'atto della nomina il professionista sottoscrive la dichiarazione di accettazione dell'incarico che disciplina l'affidamento del mandato alle liti.

9. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere quanto di seguito indicato:

- il compenso professionale determinato secondo i criteri di cui al successivo articolo 6 e risultante dall'offerta presentata dal professionista;
- obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
- obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- dichiarazione di inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico da assegnare, secondo quanto disposto dal Codice deontologico forense, e di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Porto Sant'Elpidio per la durata del rapporto istaurato;
- obbligo del professionista a comunicare tempestivamente al Comune di Porto Sant'Elpidio la sopravvenienza di circostanze che possono determinare la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco dei professionisti esterni;
- obbligo del professionista a segnalare tempestivamente e preventivamente al Comune di Porto Sant'Elpidio eventuali mutamenti della complessità della prestazione e del relativo impegno economico, rispetto a quanto preventivato, emerse nel corso dello svolgimento dell'incarico;
- copia della polizza assicurativa professionale.

Articolo 6  
Criteria per la determinazione dei compensi.

1. Quale corrispettivo dell'attività svolta, al termine dell'incarico, il professionista ha diritto di percepire dal Comune di Porto Sant'Elpidio il solo compenso definito in sede di affidamento dell'incarico.

2. Nel caso in cui alcune fasi del patrocinio (studio della controversia; introduttiva ivi compresa eventuale cautelare; istruttoria e/o trattazione; decisoria) non dovessero essere svolte il professionista non avrà diritto al compenso per tali fasi.

3. Il compenso è erogato previo accertamento del corretto svolgimento della prestazione.

4. Non sono previsti anticipi, salvo per i casi in cui gli stessi siano necessari per il pagamento degli importi di legge (es. contributo unificato, iscrizione a ruolo) che devono comunque sempre essere motivati e documentati.

5. In particolare:

- i professionisti si impegnano ad applicare, al momento della formulazione dell'offerta, i seguenti criteri:

a) l'importo offerto, per ogni fase o voce del procedimento, non può mai essere superiore ai valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10.03.2014, n. 55 e ss.mm.ii. ridotti del 40%;

b) rinuncia all'applicazione della maggiorazione del 10% quale rimborso delle spese accessorie ex art. 27 del DM n. 55/2014;

c) impegno ad applicare nelle cause di valore superiore ad € 520.000,00 un incremento non superiore al 10 %;

d) in tutti i casi in cui il valore della causa è indeterminabile, lo scaglione di riferimento deve essere quello da € 26.000,00 a € 52.000,00 previsto dal D.M. n. 55/2014 salvo i casi di particolare complessità che dovranno sempre essere debitamente motivati e, comunque sempre contenuti entro lo scaglione di € 260.000,00;

e) il preventivo di parcella si intende comprensivo anche di eventuali costi di domiciliazione: nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività difensiva, si necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, quest'ultimo sarà individuato dall'avvocato incaricato, che provvederà anche a versargli quanto dovuto senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente.

- Per i successivi gradi del medesimo giudizio eventualmente affidati allo stesso avvocato, si applicano le stesse riduzioni concordate per il giudizio di primo grado.

6. Con l'espressione "termine dell'incarico", s'intende il deposito e la pubblicazione della sentenza nonché, se richiesto dall'amministrazione, nel caso di condanna della controparte alla refusione delle spese di lite, l'attivazione di ogni azione stragiudiziale utile al recupero o, in caso di impossibilità o di antieconomicità, l'aver fornito parere in tal senso.

7. In caso di soccombenza della controparte e di condanna alle spese di lite per un importo superiore a quello preventivato, al professionista sarà corrisposta la maggior somma liquidata dal giudice nella misura e nei limiti in cui la stessa sia stata recuperata, specificando che il professionista esterno si fa carico della relativa attività di recupero della stessa senza alcun onere a carico dell'Ente. Nel caso di infruttuoso esperimento di tale recupero, il Comune non potrà essere

chiamato a corrispondere la differenza riconosciuta dal giudice, ritenendosi obbligato per la sola parte originariamente pattuita.

8. Qualora per eventi sopravvenuti e non prevedibili siano necessarie ulteriori attività procedurali non previste in sede di affidamento dell'incarico che comportino una maggiore spesa, il professionista incaricato deve darne immediata comunicazione, dettagliatamente motivata, in forma scritta al Servizio Legale del Comune. In mancanza di detta richiesta e di accettazione formale da parte del Comune nessuna maggiore pretesa può essere vantata dal Professionista.

9. Nei casi di affidamento diretto di cui al precedente articolo 5, i compensi saranno definiti sulla base dei criteri di cui al presente articolo 6.

### Articolo 7 Cancellazione dall'elenco

1. La cancellazione dall'elenco avviene su istanza del professionista o d'ufficio.

2. La cancellazione d'ufficio dall'elenco viene disposta qualora si verificano le seguenti ipotesi:

- a) l'avvocato non sia più in possesso dei requisiti per l'iscrizione richiesti nell'avviso; l'avvocato abbia subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'ordine di appartenenza;
- b) l'avvocato sia incorso in situazioni di conflitto di interessi di cui all'articolo 5 commi 7 e 9 del presente regolamento;
- c) l'avvocato abbia manifestato gravi carenze di puntualità e diligenza nell'espletamento dell'incarico.

3. La cancellazione dall'elenco comporta la revoca immediata degli incarichi conferiti con onere da parte del professionista di rimettere atti e documenti in possesso connessi all'attività affidata.

### Articolo 8 Fattispecie esclusa dall'applicazione delle presenti linee guida

Il presente regolamento non si applica quando la difesa in giudizio dell'amministrazione viene affidata, in forza di polizze assicurative stipulate dall'Ente, a professionisti scelti dalle compagnie assicurative e con oneri ad esclusivo carico delle stesse. In tal caso il Comune si limita ad assumere la relativa deliberazione d'incarico recependo semplicemente il nominativo del legale incaricato con comunicazione scritta dalla Compagnia Assicurativa e specificando espressamente nel provvedimento che di tale fattispecie si tratta e senza oneri per l'Ente.

### Articolo 9 Disposizioni transitorie e finali

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

2. Il presente Regolamento potrà essere oggetto di adeguamento nell'ipotesi di entrata in vigore di disposizioni legislative modificative della disciplina in materia.



Articolo 10  
Norme di attuazione

L'avviso pubblico e la relativa modulistica di cui sopra, sulla base degli indirizzi del presente deliberato, sono redatti con successiva determinazione del Responsabile dell'Ufficio Legale del Comune , che provvede altresì all'istituzione dell'elenco.



# CITTA' DI PORTO SANT'ELPIDIO

(Provincia di Fermo)

Via Umberto I n. 485 - Cap 63018 - Tel. 0734/9081 (centr.) Fax 0734-908286 - C.F. 81003650447 - P.I. 00357220441

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
N. 113 DEL 08-05-2019

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Handwritten signature]*



## Seduta della Giunta Comunale

del giorno 08-05-2019

atto deliberativo n. 113

*Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali.*

Oggetto:

APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO IN FAVORE DEL COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO.

### Parere di regolarità tecnica

Visto con parere favorevole

Addì, 30/04/2019

Il Funzionario Responsabile

"Ufficio Legale"

(Avv. Catia Torres)

*[Handwritten signature]*



### Parere di regolarità contabile

Visto con parere favorevole

Non si esprime parere in quanto la proposta non comporta impegno di spesa

Addì, 08/05/2019

Il Funzionario del settore "Bilancio"

(Dot.ssa Claudia Petrelli)

*[Handwritten signature]*





Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente

**DOTT. NAZARENO FRANCHELLUCCI**



Il SEGRETARIO GENERALE  
**DOTT.SSA ROSSELLA BARTOLINI**

### Certificato di Pubblicazione

- Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal **10 MAG. 2019**
- Contestualmente viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari e messa a disposizione dei Sigg. Consiglieri.
- Contestualmente viene trasmessa in elenco al Prefetto in quanto l'oggetto inerisce alle materie di cui all'art. 135, comma 2, del T.U.E.L.

Li . **10 MAG. 2019**



Il Segretario Generale  
**DOTT.SSA ROSSELLA BARTOLINI**

### La presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il  
ai sensi dell'art. 134, comma 3, T.U.E.L.;
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile il **08/05/2019**  
ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L.;



Il Segretario Generale  
**DOTT.SSA ROSSELLA BARTOLINI**